



Segreteria Generale

Circolare N. 024/2009/SG del 20/11/2009

Ulteriori precisazioni in merito alla certificazione medica

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali, ai RTR e Capicaccia

Sulla questione dell'obbligatorietà della certificazione medica non agonistica per la partecipazione agli eventi organizzati nell'ambito dei Campionati Regionali, nonché alle manifestazioni a carattere nazionale, si è nuovamente acceso il dibattito fra arcieri, Capicaccia, Compagnie, Organi federali. Su questo tema, però, il Consiglio Federale si è espresso, di recente, con la circolare n. 15/2008.

In considerazione, tuttavia, del reiterarsi di richieste di chiarimento sul tema, la Federazione ha richiesto al proprio avvocato di fiducia un ulteriore parere in merito, sulla base delle considerazioni espresse anche dalla Commissione Tecnica Nazionale.

Oltre quindi a ribadire le indicazioni contenute nella circolare N.° 015/2008, e recependo il contenuto del parere legale del 12 novembre scorso, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni sulle caratteristiche della certificazione medica necessaria per la partecipazione alle manifestazioni FIARC.

1. Il certificato medico richiesto dalla Federazione è quello che attesta l'idoneità dell'arciere all'attività sportiva non agonistica;
2. Tale certificazione può essere rilasciata dal proprio medico di base o pediatra di base, oppure da un medico specializzato in Medicina dello Sport;
3. Il certificato non deve riportare l'indicazione di idoneità per un'attività sportiva specifica, ma deve essere necessariamente generico. Può essere accettato il certificato che attesti l'idoneità alla pratica del tiro con l'arco, ma non è da considerarsi valido qualora riporti l'indicazione di un'altra attività sportiva;
4. È, tuttavia, valido il certificato rilasciato per l'attività sportiva agonistica soltanto se attesta l'idoneità alla pratica del tiro con l'arco ed è emesso da una struttura abilitata (Azienda Sanitaria, Centri convenzionati o accreditati, Specialisti convenzionati o accreditati);
5. Il certificato deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi: dati del medico, tipo di idoneità (agonistica o non agonistica), dati anagrafici dell'arciere, data, timbro con numero regionale o timbro ASL.

Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 MILANO – tel. +39 02 89 30 55 89 – Fax +39 02 89 30 21 06- P.Iva 08888610154
e-mail gestionale: segreteria@fiarc.it – e-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it – sito:
www.fiac.it



Ai sensi della normativa federale, il responsabile di Compagnia deve conservare la certificazione medica ed inserire la data di scadenza (1 anno dalla data di emissione per quello non agonistico, 2 anni per quello agonistico) nel programma gestionale del FIARC Pass.

Si ribadisce che gli arcieri che si presentino alle manifestazioni a carattere regionale o nazionale con FIARC Pass sul quale manchi la data di scadenza del certificato medico, o tale data risulti antecedente a quella della manifestazione medesima, non potranno parteciparvi. A questa condizione sussiste la sola eccezione dell'arciere che, oltre al FIARC Pass, presenti l'originale, o una copia conforme, della certificazione medica che risponda ai requisiti sopra indicati.

Milano, 20 novembre 2009

Il Segretario Generale
Alessandro Salvanti